

**COMUNE DI SERRARA FONTANA**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**  
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 59 del 22 NOV. 2016

**ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

Art. 27 ( L ) ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D. L.vo n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003 )

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Visto l'accertamento tecnico acquisito al prot. di questo Ente il 08/08/2016, con n. 6010, relativo a sopralluogo espletato in località Ciglio presso un fondo di terreno riportato in catasto al fg. n. 16 p.lla n°529 avente accesso carrabile dalla via Prov.le tratto Serrara /Panza ex. SS.270, consentito da cancello metallico che, come da visura catastale risulta intestato al Sig. Guarracino Michele, deceduto, ma nella piena disponibilità materiale della Sig.ra Guarracino Carmela nata a Serrara Fontana il 14/06/1962 ed ivi residente alla via Ciglio n. 89/A, da cui si evince la realizzazione delle seguenti opere:

✓ Installazione nella parte centrale del fondo di una baracca metallica del tipo prefabbricato di cantiere di dimensioni standard ed attintata a verde, stimate a vista in mt 5,00 x mt 2,50 x h. max 2,30 circa.

Visto il verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale - Ufficio Vigilanza Edilizia - n. 12/LE del 11/11/2016, prot. n. 8501 del 12/11/2016, emesso nei confronti della Sig.ra Guarracino Carmela nata a Serrara Fontana il 14/06/1962 ed ivi residente alla via Ciglio n. 89/A e relativo a quanto descritto nella relazione tecnica prot. n.6010 del 08/08/2016;

Dato atto che la verifica tecnica di cui sopra ha permesso di accertare che non risultano rilasciati titoli per il montaggio di tale manufatto né che lo stesso sia oggetto di domanda sanatoria edilizia, mentre per quanto riguarda la preesistenza, la verifica delle foto satellitari Google Earth ha evidenziato l'esistenza dello stesso al 19.06.2013 non rilevandosi alcuna sagoma nella precedente immagine del 2007;

Dato atto che le opere di cui al sequestro n. 12/LE del 11/11/2016 risultano dissequestrate con verbale del Comando di Polizia Municipale prot. n. 925/VE del 20/11/2016, prot. n. 8717 del 21 successivo;

Accertato che le opere di cui trattasi allo stato sono da ritenersi abusive perché realizzati in assenza del prescritto permesso a costruire e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04, in quanto hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi ed in zona sottoposta alla legge 02.02.1974, n. 64, success. modif. ed integrata;

Visto l'art. 27 ( L ) ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto l'art 167 del D.L.vo n° 42 del 22.01.2004 ( codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2000, n. 137, in G.U. n. 45 del 24.02.2004 - Suppl. Ord. n. 28 );

Vista la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. R. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

Viste le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985 relativamente alla zona F1 (Territorio destinato al rispetto di particolari attrezzature);

Vista la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

Visto il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell'08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999/1985 relativamente alla zona P.I. (Protezione integrale);

Rilevato che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

**INGIUNGE**

Alla Sig.ra Guarracino Carmela nata a Serrara Fontana il 14/06/1962 ed ivi residente alla via Ciglio n. 89/A, LA DEMOLIZIONE AD HORAS, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario.


Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

### NOMINA

Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente. 22 NOV. 2016,  
Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Vacca



N. \_\_\_\_\_ del REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Lav. Ab. n. 10/16